Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 8 settembre 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 luglio 1942-XX, n. 971.

Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli Istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche Amministrazioni e dei privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni pubbliche e i privati che commissionano forniture all'Amministrazione carceraria debbono versare anticipatamente in Tesoreria una parte del prezzo, non inferiore all'80 per cento, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 2.

Le spese per il servizio delle industrie negli Istituti di prevenzione e di pena faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Lo stanziamento di detto capitolo potrà, nel corso di ciascuna gestione, essere integrato, con decreti del Ministro per le finanze, fino a raggiungere l'importo corrispondente all'80 per cento dell'ammontare dei versamenti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche all'Amministrazione carceraria per le forniture di casermaggio ad uso dell'Amministrazione medesima e per l'azienda domestica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — VIDUSSONI — TERUZZI — DI REVEL — BOTTAI — GORLA — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° settembre 1942-XX, n. 972.

Nuova emissione di buoni del Tesoro novennali a premio scadenti il 15 settembre 1951-XXIX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di predisporre i provvedimenti occorrenti per il rimborso dei buoni del Tesoro novennali 4 % scadenti il 15 febbraio 1943-XXI, di cui al R. decreto-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 539, e di raccogliere altresì mezzi finanziari per fronteggiare le esigenze di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e la emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1951-XXIX.

Sono applicabili ai nuovi buoni tutte le disposizioni, le agevolezze ed i privilegi dei buoni novennali attualmente in circolazione.

Art. 2.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 4 %, pagabile in due semestralità posticipate al 15 marzo ed al 15 settembre di ogni anno.

Inoltre i nuovi buoni, per ciascuna serie di un miliardo di lire, concorreranno ai seguenti premi da sorteggiarsi semestralmente e pagabili dai giorni 15 marzo e 15 settembre di ogni anno:

primo numero estratto	L.	1.000.000
secondo numero estratto	»	500.000
due successivi numeri estratti, per ciascuno	»	100.000
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno	»	50.000
cinquanta successivi numeri estratti, per ciascuno	»	10.000

In totale, premi n. 58 per complessive lire 2.400.000 a semestre.

Tanto l'interesse quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 3.

L'emissione dei nuovi buoni avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 15 al 30 settembre 1942-XX.

Il loro collocamento è affidato ad un Consorzio di Enti presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 4.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in lire 92 per ogni 100 lire di capitale nominale sottoscritto.

La sottoscrizione può essere effettuata in contanti ed in buoni del Tesoro novennali 4 % di scadenza al 15 febbraio 1943-XXI.

Art. 5.

Per le sottoscrizioni in contanti, al prezzo di emissione dovranno aggiungersi gli interessi sul capitale nominale dei buoni sottoscritti, in ragione del 4 % annuo, dal 15 settembre 1942-XX al giorno del versamento.

Saranno ricevute come contante le cedole scadenti nel semestre decorrente dal 15 settembre 1942-XX dei buoni del Tesoro novennali al portatore emessi rispettivamente in base ai Regi decreti-legge 20 novembre 1934-XIII, n. 1838, e 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertiti nelle leggi 8 aprile 1935-XIII, n. 794, e 9 gennaio 1936-XIV, n. 102, alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ed ai Regi decreti-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, 26 agosto 1941-XIX, n. 912, e 26 marzo 1942-XX, n. 226, convertiti nelle leggi 17 marzo 1941-XIX, n. 210, 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, e 26 maggio 1942-XX, n. 806, nonchè dei titoli al portatore e misti della Rendita 3,50 % (1902 e 1906), del Prestito redimibile 3,50 %, della Rendita 5 % e del Prestito redimibile 5 % (emissione 1936).

Art. 6.

I buoni del Tesoro novennali 4 % con scadenza 15 febbraio 1943-XXI saranno accettati alla pari, e quindi per ogni 100 lire di capitale nominale ai sottoscrittori verrà pagato in contanti, dopo che siansi compiute le opportune operazioni di accertamento sui titoli presentati in versamento, il compenso di lire 8, in rapporto al prezzo di emissione dei nuovi buoni, nonchè lire 0,35, quale rateo di interessi fino al 15 settembre 1942-XX sulla cedola in corso annessa al titolo versato in sottoscrizione, mentre i rimanenti interessi della cedola stessa si intenderanno compensati con quelli dei titoli sottoscritti.

Qualora i buoni siano mancanti della cedola di scadenza al 15 febbraio 1943-XXI, l'importo di quest'ultima sarà conteggiato a carico del sottoscrittore.

Qualora il pagamento sia fatto con titoli nominativi liberi da vincoli e da impedimenti, purchè non intestati a persone giuridiche, saranno rilasciati buoni novennali del Tesoro al portatore.

I titoli soggetti a vincoli, intestati a persone fisiche incapaci, o a persone giuridiche, saranno accettati, su richiesta, con semplici distinte dell'esibitore del titolo nominativo, senza che occorra speciale autorizzazione e senza alcuna formalità giudiziaria.

I nuovi titoli nominativi dovranno riprodurre esattamente l'intestazione ed i vincoli di quelli da cui provengono.

Art. 7.

I buoni novennali del Tesoro di scadenza al 15 febbraio 1943-XXI, versati in sottoscrizione dei nuovi, saranno considerati estinti ad ogni effetto.

Art. 8.

Tutti gli atti relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i titoli definitivi, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi buoni, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti l'emissione dei nuovi buoni del Tesoro novennali sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti, a cura di chiunque effettuate, destinati a diffondere nel pubblico la notizia dell'emissione in parola e delle sue condizioni, alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore dell'affissione degli atti delle pubbliche Amministrazioni.

Le spedizioni dei nuovi buoni alle Sezioni di Regia tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di Provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in esenzione dalle tasse postali. Altrettanto sarà per la spedizione dei nuovi buoni dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze di intesa col Ministro per le comunicazioni.

Art. 9.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione; di determinare le date del sorteggio semestrale dei premi; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei nuovi buoni; di fissare le caratteristiche dei nuovi buoni e la loro ripartizione in tagli; di provvedere alle variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e quant'altro può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 25. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 settembre 1942-XX, n. 973.
Aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) da lire 60.000.000 a lire 100.000.000.

Il capitale è fornito interamente dallo Stato.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle ricerche di giacimenti lignitiferi sarà corrisposto all'Azienda Ligniti Italiane un contributo annuo di lire 3.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1942-43 fino all'esercizio finanziario successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Per la corresponsione del contributo indicato nell'art. 2 è autorizzata la spesa annua di lire 3.000.000 da iscriversi nel bilancio del Ministero delle corporazioni a cominciare dall'esercizio 1942-43.

Art. 4.

Le ricerche saranno eseguite per conto dello Stato e le erogazioni, fatte sul contributo, di cui all'art. 2, saranno dimostrate ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze a periodi trimestrali.

Al termine di ciascun esercizio, i Ministeri delle finanze e delle corporazioni stabiliranno se le somme rimaste non erogate dovranno essere dall'Azienda riversate allo Stato o possono essere trattenute in aggiunta al fondo assegnato per l'esercizio successivo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

L'art. 5 della legge 5 aprile 1940, n. 257, è sostituito dal seguente:

Sono organi dell'Azienda:

a) il presidente;

b) l'amministratore delegato;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dall'amministratore delegato e da sette altri membri.

Il presidente, l'amministratore delegato e i consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

L'Azienda si obbliga con la firma del presidente o con quella dell'amministratore delegato.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno approvate le modificazioni allo statuto dell'Azienda Ligniti Italiane necessarie per l'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. 974.

Autorizzazione al comune di Giarre Riposto, in provincia di Catania, ad assumere la denominazione di « Ionia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza con la quale il Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Giarre Riposto, in provincia di Catania, chiede, in esecuzione della deliberazione 23 agosto 1941-XIX, n. 349, l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune stesso in « Ionia »;

Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Catania in adunanza del 19 luglio 1941-XIX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Giarre Riposto, in provincia di Catania, è autorizzato ad assumere la denominazione di « Ionia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 settembre 1942-XX, n. 975.

Istituzione di un Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, numero 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 271, concernente la istituzione presso il Ministero delle corporazioni, di uno speciale organo denominato « Ufficio combustibili liquidi »;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, contenente norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada;

Visto l'art. 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, numero 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito per la durata della guerra, alla diretta dipendenza del Comando Supremo, un Commissariato generale per i combustibili liquidi, i carburanti ed i lubrificanti.

Al Commissariato generale è preposto un ufficiale generale del Regio esercito, o un ammiraglio, o un ufficiale generale della Regia aeronautica.

Il Commissario generale è nominato con ordinanza del DUCE del Fascismo.

Le direttive tecniche per l'espletamento dei compiti attribuiti al Commissariato generale sono stabilite dal Comando Supremo.

Per la parte amministrativa il Commissariato generale fa capo al Ministero della guerra.

Art. 2.

Il Commissariato generale assume le funzioni attribuite all'« Ufficio combustibili liquidi », istituito con R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 271, nonchè tutte le attribuzioni in materia di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, demandate dalle disposizioni vigenti ad altri organi dello Stato.

Rimangono ferme le attribuzioni conferite con l'articolo 13 del R. decreto-legge 22 maggio 1942-XX, numero 772, ai prefetti del Regno i quali, però, nell'esercizio di dette attribuzioni, osservano le disposizioni e le direttive del Commissario generale.

Il Commissario generale esercita inoltre il controllo su tutte le aziende, in qualsiasi forma costituite, la cui attività abbia comunque per oggetto l'industria o il commercio dei combustibili liquidi, dei carburanti e lubrificanti.

Art. 3.

Passano alle dipendenze del Commissariato generale l'Ufficio combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 271, nonchè tutti gli altri uffici di Amministrazioni statali che esercitano esclusivamente attribuzioni in materia di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

Art. 4.

Il personale civile dell'Ufficio combustibili liquidi in quanto sia mantenuto in servizio presso il Commissariato generale, si considera comandato presso il Ministero della guerra.

Gli emolumenti e le competenze spettanti a detto personale continuano a far carico alle Amministrazioni e agli Enti a cui esso appartiene. Tuttavia, il personale straordinario assunto ai sensi del 3° comma dell'art. 5 del R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 271, passa alle dipendenze del Ministero della guerra, ed è retribuito a carico del relativo bilancio, ferma l'osservanza della disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Qualora esigenze dei servizi del Commissariato generale richiedano l'assegnazione di altro personale, si provvederà esclusivamente con personale militare.

Art. 5.

Al personale civile dipendente dal Commissariato generale nonchè a quello delle aziende poste sotto il suo controllo vengono applicate le disposizioni della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei provvedimenti e delle determinazioni del Commissariato generale, questo si avvale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) e all'occorrenza anche di altre Aziende sottoposte al suo controllo.

Art. 7.

Il Comitato preveduto dall'art. 3 del R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 271, è soppresso.

Art. 8.

Con provvedimenti del DUCE del Fascismo saranno emanate ulteriori disposizioni per l'ordinamento del Commissariato generale e per quanto altro possa occorrere per il suo funzionamento.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX.

Nomina del dott. Anselmo Anselmi, direttore generale del lavoro e della previdenza sociale nel Ministero delle corporazioni, a commissario straordinario dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 13 del R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità di sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto e di affidarne la gestione ad un commissario straordinario;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. Anselmo Anselmi, direttore generale del lavoro e della previdenza sociale nel Ministero delle corporazioni, è nominato, fino alla ricostituzione del Con-

siglio di amministrazione, commissario straordinario presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 2.

Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario potrà, quando lo ritenga, avvalersi dell'opera di un Comitato di consulenza composto delle seguenti persone:

Balella prof. dott. Giovanni;
Toscani avv. Rosario;
Landi dott. Giuseppe, Consigliere nazionale;
Bolzon Pietro, Consigliere nazionale;
Molfino dott. Giorgio, Consigliere nazionale;
Paladino Pasquale, Consigliere nazionale;
Garelli dott. Alberto;
Marzolo dott. Renato, Consigliere nazionale;
Buoncristiano dott. Gaetano;
Basile Giannini dott. Raffaele;
Ronchi prof. Armando.

Art. 2.

Durante l'incarico sarà corrisposta al commissario straordinario una diaria di L. 100 al giorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1942-XX
Registro n. 25 *Corporazioni, foglio n.* 142.

(3489)

REGIO DECRETO 8 settembre 1942-XX.
Modificazioni allo statuto dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, numero 1990, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, recante modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda suddetta;

Vista la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 628, recante aumento di capitale dell'Azienda sopracitata;

Visto il R. decreto 19 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio n. 111, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche allo statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo statuto dell'Azienda Carboni Italiani approvato con R. decreto 19 maggio 1941-XIX, nelle premesse citate sono apportate le seguenti modificazioni:

1°) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il presidente:

a) ha la sorveglianza su tutto l'andamento generale dell'Azienda;

b) ha la rappresentanza legale dell'Azienda sia di fronte a terzi sia in giudizio;

c) promuove inoltre l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio stesso.

« In via eccezionale, nei casi d'urgenza il presidente, sentito l'amministratore delegato ha facoltà di adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso. Dette determinazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio di amministrazione, non oltre il termine di mesi tre dalla data di adozione ».

2°) L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« La firma degli atti dell'Azienda spetta al presidente.

« Indipendentemente dalle disposizioni contenute nei successivi nn. 3 e 4 del presente decreto, il Consiglio di amministrazione può autorizzare alla firma di determinati atti l'amministratore delegato, il direttore generale, o altri funzionari dell'Azienda, determinandone le condizioni e le modalità ».

3°) L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« L'amministratore delegato:

a) coadiuva il presidente nel sopraintendere all'andamento generale dell'Azienda;

b) promuove e coordina l'attività dei singoli servizi dell'Azienda e delle imprese da essa controllate;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) provvede alla firma della corrispondenza ordinaria e dei mandati di spese fisse e di normale gestione e al conseguente prelievo di somme presso gli istituti di credito;

e) provvede alla riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, da istituti di credito e da privati;

f) firma gli atti di ordinaria amministrazione e anche quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione in conformità a delega del Consiglio e rappresenta l'Azienda in materia contrattuale;

g) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente ».

4°) Dopo il titolo V va inserito il titolo seguente:

« TITOLO V-*bis*.
Direttore generale.

« Il Consiglio di amministrazione nomina un direttore generale.

« Il direttore generale ha la direzione dei servizi tecnici minerari e coadiuva l'amministratore delegato nei servizi amministrativi a essi connessi.

« Provvede inoltre a quanto è necessario per la regolare gestione dell'Azienda secondo le facoltà deferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.
« Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione ».

5°) Tutti gli amministratori dell'Azienda sono nominati per un triennio e possono essere riconfermati.

6°) Il penultimo capoverso dell'art. 14 è sostituito dal seguente:
« Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente, all'amministratore delegato, al direttore generale nei limiti e con le modalità stabilite nelle deliberazioni di delega ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1942-XX
Registro 25 Corporazioni, foglio 175. — MAJURI

(3491)

REGIO DECRETO 8 settembre 1942-XX.
Modificazioni allo statuto dell'Azienda Ligniti Italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257;
Visto il R. decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973;
Visto il R. decreto 14 settembre 1941-XIX, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda Ligniti Italiane;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di intesa col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 5 primo comma, 8, 11, 12, 13-*b*) e 16 primo comma dello statuto dell'Azienda Ligniti Italiane approvato con R. decreto 14 settembre 1941-XIX, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5, primo comma. — Il capitale dell'Azienda è di L. 100.000.000 fornito dallo Stato.

Art. 8. — Il presidente ha:
a) la sorveglianza sull'andamento generale dell'Azienda;
b) la rappresentanza legale dell'Azienda sia di fronte a terzi sia in giudizio;
c) promuove inoltre l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio stesso.

In via eccezionale, nei casi d'urgenza il presidente sentito l'amministratore delegato ha facoltà di adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso. Dette determinazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio di amministrazione, non oltre il termine di mesi tre dalla data di adozione.

Art. 11. — L'amministratore delegato:
a) coadiuva il presidente nel sovraintendere all'andamento generale dell'Azienda;
b) promuove e coordina l'attività dei singoli servizi dell'Azienda e delle imprese da essa controllate;
c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) provvede alla firma della corrispondenza ordinaria e dei mandati di spese fisse e di normale gestione e al conseguente prelievo di somme presso gli istituti di credito;
e) provvede alla riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, da istituti di credito e da privati;
f) firma gli atti di ordinaria amministrazione e anche quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione in conformità a delega del Consiglio e rappresenta l'Azienda in materia contrattuale;
g) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

Art. 12. — Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dall'amministratore delegato e da sette altri membri.

Il presidente, l'amministratore delegato e i consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni d'intesa con quello per le finanze.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del triennio si provvede, per il restante periodo, alla sostituzione del mancante in conformità di quanto è disposto nel presente articolo.

Art. 13 lettera *b*). — Delibera sulle iniziative e sulle proposte presentate al suo esame dal presidente e dall'amministratore delegato.

Art. 16, 1° comma. — Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, per essere valide, devono essere prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro consiglieri.

Sono soppressi gli articoli 7, 9 e 10.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1942-XX
Registro 25 Corporazioni, foglio 174. — MAJURI

(3492)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1942-XX.
Riduzione del tasso sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1942-XX che stabilisce i saggi dell'interesse anticipato da corrispondere agli acquirenti dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 10 settembre 1942-XX è autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 3 a 12 mesi.

Art. 2.

L'interesse sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni con scadenza da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3 % annue;

per i buoni con scadenza da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni con scadenza da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni con scadenza da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4 % annue.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 settembre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla classifica delle susine e prugne

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a chiarimento delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 27 giugno 1942-XX, relative alla classifica delle susine e prugne, ha precisato che la varietà «Regina Claudia» deve essere compresa tra quelle del primo gruppo.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3484)

Comunicato relativo ai prezzi alla produzione delle patate del raccolto 1942-XX

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a parziale modifica delle disposizioni relative ai prezzi alla produzione delle patate del raccolto 1942 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1942-XX, ha disposto che le condizioni di vendita per i prezzi alla produzione siano così determinate:

merce sana, mercantile resa su veicolo del venditore franco magazzino di raccolta della zona di produzione.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3485)

Comunicato relativo alle maggiorazioni commerciali da apportare ai prezzi alla produzione del pomodoro per il consumo diretto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a parziale modifica delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 27 giugno 1942-XX, relative alle maggiorazioni commerciali da apportare ai prezzi alla produzione del pomodoro per il consumo diretto, ha disposto quanto segue:

1) il compenso complessivo per le maggiorazioni commerciali spettanti al grossista distributore della zona di produzione per il prodotto immesso al consumo fuori delle provincie di produzione è ridotto da L. 60 a L. 40 al quintale;

2) il corrispondente compenso per il prodotto immesso al consumo nelle stesse provincie di produzione è ridotto da L. 30,50 a L. 20,50 al quintale;

3) le riduzioni sopra indicate avranno decorrenza dal giorno 24 agosto 1942-XX.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3487)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari liquidatori delle Casse rurali ed artigiane di Antonimina (Reggio Calabria) e di Rizziconi (Reggio Calabria), e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Tarquinia (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonimina con sede nel comune di Antonimina (Reggio Calabria), alla Cassa rurale ed artigiana di Tarquinia con sede nel comune di Tarquinia (Viterbo) e alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi con sede nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria) e mette le aziende stesse in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse:

1) il rag. Rocco Laganà fu Antonio, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, avente sede nel comune di Antonimina (Reggio Calabria);

2) il dott. rag. Giuseppe Fontecedro di Enrico, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Tarquinia, avente sede nel comune di Tarquinia (Viterbo) ed i signori Giuseppe Giacchetti fu Umberto, Mario Maneschi di Tommaso e Antonio Ceniti di Vincenzo, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

3) l'avv. Francesco Cordopatri fu Cesare, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, avente sede nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3470)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.